



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 29 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Esame ed approvazione.

L'anno Duemilaventuno addì Trenta del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta STRAORDINARIA, PUBBLICA, di PRIMA convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	KATIA LEONARDI	Presidente	Si
2	MATTEO PIAZZI	Vice Presidente	Si
3	DIEGO RUZZA	Sindaco	Si
4	PAOLA CONTI	Consigliere	No
5	ANTONIO STRAMBINI	Consigliere	No
6	MICHELA ANDREOLI	Consigliere	Si
7	GABRIELE BOTTACINI	Consigliere	Si
8	MICHELE CANEVA	Consigliere	Si
9	ALBERTO TODESCHINI	Consigliere	Si
10	FEDERICO GIULIARI	Consigliere	Si
11	GIANPIETRO PENAZZO	Consigliere	Si
12	SUSANNA GRISI	Consigliere	Si
13	PAOLA ZANONCELLI	Consigliere	Si
14	SAMUELE CAMPEDELLI	Consigliere	Si
15	GIULIA CANTU'	Consigliere	Si
16	STEFANO FITTA'	Consigliere	Si
17	MARIA MENEGHINI	Consigliere	Si
	Presenti N. 15	Assenti N. 2	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale GIUSEPPE VOZZA.

Il Presidente KATIA LEONARDI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Delibera di CONSIGLIO nr. 29 del 30/04/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

pag.1

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 come disposto dall'articolo 30 comma 4 del Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”* pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale indica ciò

Delibera di CONSIGLIO nr. 29 del 30/04/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

che deve essere contenuto nel Regolamento di cui trattasi.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone per l'occupazione di aree destinate a mercati, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché delle occupazioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune di Zevio e contestualmente è stato approvato il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria.

DATO ATTO che l'articolo 7 del predetto regolamento ne prevedeva l'entrata in vigore il primo gennaio 2021 mentre l'articolo 6 dello stesso, prevedeva la proroga del contratto di affidamento per la parte collegata al presupposto della diffusione di messaggi pubblicitari (ex ICPDPA) al soggetto affidatario alla data del 31.12.2020 del servizio dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere.

RITENUTO quindi necessario disciplinare il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con apposito Regolamento.

DATO ATTO che le tariffe del nuovo canone saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

VISTO il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 60 articoli oltre all'allegato all'articolo 23 "Tipologia degli impianti di affissione", e ritenuto di procedere alla sua approvazione, giusto allegato sub. A).

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente provvedimento.

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/04/2021 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che si riportano in allegato.

Preso atto che, come riportato nel verbale degli interventi, il Consigliere Campedelli ha proposto un emendamento all'art. 53, relativo all'eliminazione della lettera e), il Presidente pone a voti l'approvazione dell'emendamento che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri astenuti	n. ==
Consiglieri votanti	n. 16
- voti favorevoli	n. 16 (Lista Ruzza Sindaco-Centro destra per Zevio // Lista per Zevio-Campedelli Sindaco // Lista Zevio bene comune // Lista Movimento 5 stelle)
- voti contrari	n. ==

Delibera di CONSIGLIO nr. 29 del 30/04/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Il Presidente, preso atto che l'emendamento è stato approvato, pone ai voti l'approvazione del provvedimento dando atto che il testo del regolamento risulta conseguentemente modificato all'art. 53 composto del comma 1, lettere da a) fino a j), con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri astenuti n. 4 Campedelli, Piazzini, Cantù: Lista per Zevio-Campedelli Sindaco // Fittà: Lista Zevio bene comune
Consiglieri votanti n. 12
- voti favorevoli n. 12 (Lista Ruzza Sindaco-Centro destra per Zevio // Lista Movimento 5 stelle)
- voti contrari n. ==

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone per l'occupazione di aree destinate a mercati, giusto articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge 27.12.2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché delle occupazioni di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune di Zevio.
2. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 60 articoli, oltre all'allegato all'articolo 23 "Tipologia degli impianti di affissione", parte integrante e sostanziale del presente atto, giusto allegato sub. A).
3. DI DARE ATTO che con l'approvazione del regolamento cessa la validità della disciplina provvisoria approvata con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2021.
4. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone, nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle previsioni di entrata contenute nel bilancio.
5. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'articolo n. 106 Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 e da ultimo prorogato al 30.04.2021 con Decreto Legge 22.03.2021, n. 41.
6. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
7. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

8. DI DARE ATTO che il presente Regolamento comunale entra in vigore dal 01.01.2021.
9. DI PROROGARE il contratto di affidamento per la parte collegata al presupposto della diffusione di messaggi pubblicitari (ex ICPDPA) al soggetto affidatario alla data del 31.12.2020 del servizio dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere.
10. DI DISPORRE la pubblicazione del Regolamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013.
11. DI DICHIARARE, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26, il presente provvedimento, stante l'urgenza, di procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto e con la definizione delle relative tariffe da parte della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con separata votazione che ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri astenuti	n. ==
Consiglieri votanti	n. 16
- voti favorevoli	n. 16 (Lista Ruzza Sindaco-Centro destra per Zevio // Lista per Zevio-Campedelli Sindaco // Lista Zevio bene comune // Lista Movimento 5 stelle)
- voti contrari	n. ==

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI - PUNTO N. 2 ALL'O.D.G.
“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ESAME E APPROVAZIONE”

LEONARDI Katia – Presidente del Consiglio

Lascio la parola a lei Rag. De Marchi e la ringrazio.

DE MARCHI Paola – Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

Buonasera a tutti. La legge 160 del 2019 che è la legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto che, dal primo gennaio 2021, fosse abolita la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e fosse sostituita da un canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

Il consiglio comunale il 28 gennaio di quest'anno, proprio per poter far sì che l'Ente avesse la capacità di far pagare l'occupazione spazi, aveva con provvedimento istituito il canone e, contemporaneamente, aveva approvato una disciplina transitoria in attesa di approvare il regolamento definitivo.

Quindi il consiglio comunale questa sera approverà il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria in maniera definitiva.

Il regolamento era stato mutuato da Ifel che è l'Istituto della finanza dei comuni locale gestito dall'Anci e, quindi, è un regolamento che non è scritto con lo stesso criterio di quelli che erano i regolamenti precedenti che riguardavano i tributi soppressi, ma è sviluppato in maniera un po' diversa ma solo da un punto di vista cosiddetto formale, perché da un punto di vista sostanziale tutto quanto era previsto nei vecchi regolamenti dell'imposta di pubblicità e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è stato riproposto in questo regolamento che ha natura patrimoniale e non più natura tributaria come era il precedente.

In particolare sono rimaste praticamente invariate tutte quelle che erano le agevolazioni ed i criteri per l'applicazione ora del canone, prima dell'imposta di pubblicità.

È stato mantenuto, naturalmente, esente l'occupazione dei passi carrai, è stata invece messa in questo regolamento l'esenzione per le occupazioni del suolo pubblico durante le manifestazioni di ordine culturale direttamente fatte dall'amministrazione comunale oppure attraverso le sponsorizzazioni dell'amministrazione comunale.

Queste da tempo erano state richieste ma proprio perché eravamo nella tassa e non potevamo prevedere questo tipo di esenzioni e l'occasione con il canone è stata quella di prevedere anche questa tipologia di esenzione.

Altro aspetto per l'anno 2021, fermo restando le esenzioni che già la legge ha previsto per quanto riguarda gli esercizi pubblici e gli occupanti dell'area mercatale l'esenzione del canone occupazione spazi per il momento fino al 30 di giugno, nelle norme transitorie si prevede che le scadenze ordinariamente previste il 31 marzo sono differite - prorogate per l'anno 2021 al 30 giugno di quest'anno del 2021 a causa della situazione pandemica in atto.

Quindi io do per letto il regolamento e sono a disposizione per eventuali domande che i consiglieri vorranno fare.

Durante l'illustrazione da parte della Rag.ra De Marchi entra il Consigliere Conti – i presenti sono n. 16.

LEONARDI Katia – Presidente del Consiglio

Ci sono domande?

CAMPEDELLI Samuele – Lista per Zevio-Campedelli Sindaco

Premetto che non sono riuscito a leggerlo tutto per le motivazioni che ho detto prima cioè che l'ho avuto solo ieri pomeriggio.

Delibera di CONSIGLIO nr. 29 del 30/04/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

L'esenzione per le attività politiche c'è? Non la vedo nelle esenzioni, a meno non sia prevista da una legge dello Stato. Perché non vorrei che domani qualsiasi partito chieda lo spazio pubblico in piazza e gli appioppino la tassa di occupazione suolo pubblico. Al capitolo esenzioni art. 53 – né approfitto - non capisco alla lettera e c'è scritto le occupazioni di aree cimiteriali e all'articolo h c'è scritto ancora e occupazioni di aree cimiteriali esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali.

DE MARCHI Paola – Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

Si. L'abbiamo copiato così anche se effettivamente

CAMPEDELLI Samuele – Lista per Zevio-Campedelli Sindaco

Il copiare un regolamento ... qualcuno mi spieghi cosa vuole dire.

DE MARCHI Paola – Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

Le occupazioni cimiteriali sono esentate fatta eccezione per quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, cioè è il chiosco per i fiori.

CAMPEDELLI Samuele – Lista per Zevio-Campedelli Sindaco

Non è una doppia allorada una parte c'è fiori da una parte c'è scritto occupazione di aree cimiteriali e 3 capoversi sotto c'è scritto "escluse: le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali".

DE MARCHI Paola – Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

È una ripetizione ma nulla inficia il fatto che è una esenzione.

CAMPEDELLI Samuele – Lista per Zevio-Campedelli Sindaco

Posso fare un emendamento deve metto la lettera km e chiedo di aggiungere "sono esentate le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla regione, dalle province, dalle città metropolitane, comuni e consorzi e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato".

Faccio un'altra ripetizione! A ogni buon conto chiedo primo se c'è l'esenzione degli spazi elettorali e secondo che mi spieghi cosa vuol dire la lettera h.

DE MARCHI Paola – Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

La lettera h vuole dire quello che ho detto prima: che sono esenti le occupazioni cimiteriali come lei ha osservato come scritto nella lettera e, sono escluse dalle esenzioni le occupazioni cimiteriali laddove vengono svolte attività di carattere commerciale, se uno vende i "mocoli" quello non è esentato perché è un'attività commerciale, se uno viene fiori in un'area cimiteriale non è esentato perché è una attività commerciale.

Nulla toglie che poteva essere scritto meglio nella lettera e "le occupazioni di aree cimiteriali, a esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali".

Questa in effetti è una ripetizione. È un rafforzativo.

LEONARDI Katia – Presidente del Consiglio

Ulteriori domande?

CAMPEDELLI Samuele – Lista per Zevio-Campedelli Sindaco

No. Non sto aspettando la risposta. Posso avere una risposta immagino. O no.

DE MARCHI Paola – Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

Sto cercando.

Non era previsto nemmeno prima le esenzioni di carattere politico, fatta eccezione per il periodo

Delibera di CONSIGLIO nr. 29 del 30/04/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

elettorale perché le esenzioni non le abbiamo toccate rispetto a prima, abbiamo mantenuto le stesse esenzioni - ripeto - fatta eccezione per le occupazioni realizzate per iniziative culturali patrocinate dal comune.

FITTÀ Stefano - Lista Zevio bene comune

Non si paga per legge...

TODESCHINI Alberto – Capogruppo Lega Nord-Liga Veneta

Noi che lo mettiamo come partito a Verona, ci siamo tutti i sabato e le domeniche, paghiamo una marca da bollo tranne nel periodo elettorale.

C'è la richiesta e poi c'è un versamento da fare per attività politica se invece è un'attività culturale patrocinata dal Comune non si paga, però l'attività politica fuori da periodo elettorale va pagata. 5 - 6 - 7 euro.

DE MARCHI Paola – Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

L'articolo 52 la lettera g è previsto - come era nel regolamento precedente - “per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (tranne quelle di priva), la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%” paga il 20% della tariffa ordinaria.

CAMPEDELLI Samuele – Lista per Zevio-Campedelli Sindaco

Durante il periodo elettorale c'è una legge dello Stato che elimina ...

FITTÀ Stefano - Lista Zevio bene comune

Anche per i referendum Regionali, Provinciali...

DE MARCHI Paola – Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

Non le so rispondere perché, purtroppo, non è che faccio tutto il lavoro anche materiale che può essere fatto. Mi sembrava di ricordare che durante il periodo elettorale c'è una esenzione. Io dico le manifestaion politiche hanno una riduzione dell'80%, pagano quasi niente.

TODESCHINI Alberto – Capogruppo Lega Nord-Liga Veneta

Addirittura dovrebbe essere 45 giorni non 30 per i banchetti

LEONARDI Katia – Presidente del Consiglio

Ci sono altre domande?

CAMPEDELLI Samuele – Lista per Zevio-Campedelli Sindaco

Se non ci sono altre domande, io propongo un emendamento all'articolo 53, eliminando per logica la lettera e) in quanto assorbente della lettera h).

Domani lo legge qualcuno non so cosa hanno ... Per cui propongo un emendamento all'articolo 53 viene eliminata la lettera e) cioè “le occupazioni di aree cimiteriali” in quanto assorbente dalla lettera h dove c'è scritto: “Le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali”.

LEONARDI Katia – Presidente del Consiglio

Allora procediamo con la votazione dell'emendamento così come esposto dal Consigliere Campedelli.

Poi voteremo il regolamento.

Favorevoli? Unanimità.

Chiedo se c'erano altre osservazioni? Ci sono dichiarazioni di voto?

FITTÀ Stefano - Lista Zevio bene comune

Delibera di CONSIGLIO nr. 29 del 30/04/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Una precisazione, tra le attività politiche rientrano anche le petizioni, ad esempio una raccolta firme, basta che uno raccolga delle firme e già deve essere gratuito, per dire... dipende come si giustifica.

LEONARDI Katia – Presidente del Consiglio

Procediamo se ci sono dichiarazioni di voto.

CAMPEDELLI Samuele – Lista per Zevio-Campedelli Sindaco

Nel mentre ho già detto prima che non sono riuscito a leggerlo tutto con attenzione e, quindi ,non sono in grado di esprimere la mia volontà con scienza e coscienza - faccio anche un'osservazione dicendo non so quanti l'hanno letto ho visto considerato che io di corsa mi sono accorto di questa cosa, non lo so quanti l'abbiano letto e quanti con scienza e coscienza votino oggi.

Il nostro sarà un voto di astensione – sperando che ci sia qualcun altro che lo fa se non lo ha letto perché altrimenti,

nulla toglie che ci sia qualche altro errore o ripetizione o quant'altro in questo regolamento.

LEONARDI Katia – Presidente del Consiglio

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna.

Procediamo alla votazione del regolamento così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente

KATIA LEONARDI

IL Segretario Generale

GIUSEPPE VOZZA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Esame ed approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 26/04/2021

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
PAOLA DE MARCHI**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Esame ed approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 26/04/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
PAOLA DE MARCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 000029 del 30/04/2021

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 13/05/2021 al 28/05/2021.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
GIUSEPPE VOZZA

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
GIUSEPPE VOZZA

COMUNE DI ZEVIO

(Provincia di Verona)

**Regolamento per l'applicazione
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria**

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 30/04/2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
ARTICOLO 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	4
ARTICOLO 5 – AUTORIZZAZIONI	4
ARTICOLO 6 - ANTICIPATA RIMOZIONE.....	5
ARTICOLO 7 - DIVIETI E LIMITAZIONI.....	5
ARTICOLO 8 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	5
ARTICOLO 9 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI	5
ARTICOLO 10 – PRESUPPOSTO DEL CANONE	6
ARTICOLO 11 - SOGGETTO PASSIVO	6
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE	6
ARTICOLO 13 – DEFINIZIONE DI INSEGNA D’ESERCIZIO	7
ARTICOLO 14 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	7
ARTICOLO 15 – DICHIARAZIONE.....	7
ARTICOLO 16 - PAGAMENTO DEL CANONE	8
ARTICOLO 17 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE	8
ARTICOLO 18 - ACCERTAMENTO E SANZIONI.....	8
ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	9
ARTICOLO 20 - MEZZI PUBBLICITARI VARI.....	9
ARTICOLO 21 – RIDUZIONI.....	10
ARTICOLO 22 - ESENZIONI	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
ARTICOLO 23 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI	11
ARTICOLO 24 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
ARTICOLO 25 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	12
ARTICOLO 26 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12
ARTICOLO 27 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12
ARTICOLO 28 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	13
ARTICOLO 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO	13
ARTICOLO 30 - ESENZIONE DAL DIRITTO.....	13
ARTICOLO 31 - PAGAMENTO DEL DIRITTO	14
ARTICOLO 32 - NORME DI RINVIO.....	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	14
ARTICOLO 33 – DISPOSIZIONI GENERALI	14
ARTICOLO 34 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	14
ARTICOLO 35 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	14
ARTICOLO 36 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	15
ARTICOLO 37 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....	15
ARTICOLO 38 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA, CONTENUTO E RILASCIO DELL’ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	16
ARTICOLO 39 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	16
ARTICOLO 40 - DURATA DELL’OCCUPAZIONE	16
ARTICOLO 41 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	16
ARTICOLO 42 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	17
ARTICOLO 43 - MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	17
ARTICOLO 44 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	17
ARTICOLO 45 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	17
ARTICOLO 46 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	18

ARTICOLO 47 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI	18
ARTICOLO 48 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE	18
ARTICOLO 49 - PASSI CARRABILI	19
ARTICOLO 50 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE.....	19
ARTICOLO 51 - SOGGETTO PASSIVO	20
ARTICOLO 52 - RIDUZIONI - MAGGIORAZIONI	20
ARTICOLO 53 - ESENZIONI	21
ARTICOLO 54 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	21
ARTICOLO 55 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	21
ARTICOLO 56 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	22
ARTICOLO 57 - RIMBORSI	22
ARTICOLO 58 - SANZIONI.....	22
ARTICOLO 59 - ATTIVITÀ DI RECUPERO	23
ARTICOLO 60 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	23

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio a quanto previsto dalle norme del codice della strada, anche con riguardo alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

3. L'iter autorizzatorio terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, se all'interno o fuori dal centro abitato, e la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione sarà dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività. I modelli di richiesta dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sono presenti nella sezione dell'Unità sul sito Internet del Comune.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Le tariffe di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune (ovvero al Concessionario) apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune (ovvero al Concessionario), il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune (ovvero al Concessionario) prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente od il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità stabilite dalle norme di legge per i versamenti a favore della Pubblica Amministrazione.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari con l'importo del canone dovuto per l'anno solare immediatamente successivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali maggiorati di un punto percentuale.

Articolo 18 - Accertamento e sanzioni

1. Nel caso di omesso o parzialmente versamento, sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso o parzialmente versato.
2. Nel caso di tardivo versamento del canone, la sanzione è così applicata:
 - a) 1% del canone per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno;

- b) 15% del canone per ritardo dal quindicesimo giorno e fino al novantesimo giorno;
 - c) 30% del canone per ritardo oltre il novantesimo giorno;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
 4. Per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
 5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
 6. Sulle somme di cui al presente articolo sono applicati gli interessi al tasso legale vigente, maggiorato di un punto percentuale.
 7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
 8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
 9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Comune di Zevio mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30.11.2021

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è attualmente quello risultante dall'allegato sub. a).
3. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - Stendardi (mono o bifacciali);
 - Tabelle;
 - Poster 6x3 (mono o bifacciali);

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Zevio costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Zevio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del presente Regolamento.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le are di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso ed il recapito telefonico;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA ed il recapito telefonico;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Compete alla Giunta Comunale stabilire l'Ufficio o gli Uffici cui affidare il rilascio degli atti di autorizzazione o di concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

(in caso di concessione a terzi del servizio)

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso da inoltrare al comune entro 60 giorni dall'evento.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo con esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma relativa al divieto di subconcessione.
 - d) la morte del concessionario, salva la facoltà di subentro con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 41, da richiedere entro 60 giorni dall'evento.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) l'incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
 - d) le violazioni delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione o concessione rilasciati.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, in carta semplice, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, in carta semplice, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione del territorio in due zone;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;

3. Le tariffe di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Il territorio del Comune di Zevio è suddiviso in due zone:
 - a) centro abitato come definito dal codice della strada;
 - b) rimanente territorio.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria è ridotta ad un quarto e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, fognatura, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, proprietario ovvero utilizzatore di fatto, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate

per la tariffa forfetaria di 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso le modalità stabilite dalle norme di legge per i versamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente non sussiste l'obbligo di pagamento del canone relativo;

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per l'occupazione del suolo per la zona di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 45 del presente Regolamento, aumentata del 700 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per

una durata massima di 120 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Riduzioni - Maggiorazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 30 per cento;
 - b) per le occupazioni con tende e simili le tariffe ordinarie sono ridotte del 70 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee superiori a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%;
 - e) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata superiore a 30 giorni la tariffa è ulteriormente ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - h) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - i) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa ordinaria è aumentata del 25 per cento, con la sola esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di

riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni realizzate per iniziative culturali preventivamente patrocinate dal Comune con adozione di deliberazione da parte della Giunta Comunale;
 - f) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - i) le occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
 - j) e occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso maggiorato dell'onere per "pratica amministrativa" pari a € 15,00.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità stabilite dalle norme di legge per i versamenti a favore della Pubblica Amministrazione.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro 30 giorni successivi alla scadenza dell'atto di concessione.

2. Per le occupazioni di durata pari ad 1 (uno) giorno ovvero di durata superiore a 30 (trenta) giorni il canone deve essere versato anticipatamente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni esenti o che comportano un canone inferiore a € 15,00 deve essere corrisposto il solo onere per “pratica amministrativa” pari a € 15,00, da versare all’atto del rilascio della concessione
4. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali posticipate, oltre la prima da versare all’atto dell’occupazione, qualora l’importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L’occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, esclusivamente per le fattispecie di cui all’articolo 43 del presente Regolamento, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all’occupante spettano gli interessi legali maggiorati di un punto percentuale.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso o parzialmente versamento, sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso o parzialmente versato.
2. Nel caso di tardivo versamento del canone, la sanzione è così applicata:
 - a) 1% del canone per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno;
 - b) 15% del canone per ritardo dal quindicesimo giorno e fino al novantesimo giorno;
 - c) 30% del canone per ritardo oltre il novantesimo giorno;
3. Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al comma 2, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore di cui al precedente comma può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Sulle somme di cui al presente articolo sono applicati gli interessi al tasso legale vigente, maggiorato di un punto percentuale.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per

l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate e nella vigente normativa di riferimento.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni ed interessi non supera € 12,00.

Articolo 60 – Disposizioni transitorie e finali

1. Limitatamente all'anno 2021 le scadenze fissate al 31.03 si intendono prorogate al 30.06.2021.
2. Le concessioni e le autorizzazioni vigenti alla data del 31.12.2020 si intendono valide anche ai fini del presente Regolamento.

COMUNE DI ZEVIO

**COMUNE DI ZEVIO**

Provincia di Verona

VIA PONTE PEREZ N. 2
37059 ZEVIO VR
C.F E P.IVA: 00660750233Telefono: 0456068411
email: comunedizevio@comune.zevio.vr.it
PEC: zevio.vr@cert.ip-veneto.net**IMPIANTI PER AFFISSIONI COMUNE DI ZEVIO**

		STENDARDO RISERVATO COMUNE	TIPO FACCIATE	STENDARDO	TIPO FACCIATE	TABELLA / MURO quantità	TABELLA / MURO misure	DESTINAZIONE SPAZI								
	località	200	200	140	100	100	140		0,00							
		150	140	200	200	140	100		0,00							

RIPORTO		5	6	4	3	4	1			
Via Meneghini (lato dx) altezza civ 8	ZEVIO							1	200x200	possibile rimozione causa restauri
Via Meneghini (lato sx) fronte civ 14	ZEVIO							1	420x100	
Via Meneghini vicino portone in ferro	ZEVIO							5	140x200	
Via C. Battisiti	ZEVIO							1	200x140	ris epigrafi e istituzionali
Via C. Battisiti	ZEVIO							5	200x140	
Via C. Battisiti	ZEVIO							6	140x200	
Via di Mezzo ^ Piazza del Donatore	PERZACCO	1 b								ris istituzionali
Via Corso ^ Via di Mezzo	PERZACCO				1 b					ris epigrafi
Via Corso ^ Via Ponzilovo	PERZACCO						1 m			ris istituzionali
Via Chiesa fronte civ 16	BOSCO di ZEVIO			1 b						
Via Chiesa fronte civ 16	BOSCO di ZEVIO					1 b				ris epigrafi
Via Chiesa civ 6 fronte chiesa	BOSCO di ZEVIO	1 b								ris istituzionali
Via Chiesa civ 6 fronte chiesa	BOSCO di ZEVIO					1 b				ris epigrafi
Via Torrazzo civ 26 ^ P.za della Repubblica	VOLON di ZEVIO		1 b							
Via degli Alpini park chiesa	VOLON di ZEVIO	1 b								ris istituzionali
Via degli Alpini park chiesa	VOLON di ZEVIO					1 b				ris epigrafi non utilizzabile perché recintata
Via G. Beltramini civ 26 parco giochi	CAMPAGNOLA di ZEVIO					1 b				
Via Gino Beltramini civ 82	CAMPAGNOLA di ZEVIO				1 b					ris epigrafi
Via Pirandello civ. 40 ^ Via Deledda	giardini CAMPAGNOLA				1 b					ris istituzionali ris istituzionali / epigrafi
Via Senatore Uberti	park CAMPAGNOLA	1 b								
Via D'Annunzio	park CAMPAGNOLA					1 b				ris istituzionali
Via D'Annunzio	park CAMPAGNOLA					1 b				
TOTALE SPAZI E IMPIANTI		9	7	5	6	10	2			



PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. (art. 1, commi 817-836 legge 160/2019)..

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare, concernente la disciplina del canone di patrimoniale di l'occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*



Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;

- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2021.
- Che in data 21/01/2021 il Collegio ha redatto parere sulla gestione provvisoria del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l'occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- rispetta i parametri della **congruità, coerenza ed attendibilità**.

CONCLUSIONE

Esprime


Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019 "


Letto, approvato e sottoscritto.

* * * * *

Zevio, li 22 Aprile 2021.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Rag. Lorenzoni Paolo (Presidente) F.to 

Dott. Fogale Leopoldo (Componente) F.to 

Dott. Zotta Lorenzo (Componente) F.to 